

BCC Vita - Basic. 3.0 (2046R)

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO	Contratto di assicurazione mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale e prestazione addizionale per il caso morte.
DURATA	Minimo 5 anni. Massimo 25 anni.
VERSIONI PRODOTTO	Premio unico ricorrente.
REQUISITI DELL'ASSICURATO ALLA DECORRENZA	Età della sottoscrizione: minimo 18 anni; massimo 85 anni. Età massima dell'assicurato a scadenza: 90 anni.
STRUTTURA FINANZIARIA SOTTOSTANTE	Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" con garanzia prestata direttamente dalla Compagnia per tutta la durata del contratto.
RENDIMENTO MINIMO GARANTITO	Il contratto non prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito. La Compagnia garantisce il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
GARANZIE OFFERTE	<p><u>In caso di riscatto</u>: somma dei capitali investiti relativi a ciascun premio versato rivalutati fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto dei costi.</p> <p>Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale rivalutato fino alla data di scadenza del contratto.</p> <p><u>In caso di decesso dell'Assicurato</u>: la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:</p> <p>a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso;</p> <p>b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come</p>
TIPOLOGIA VERSAMENTO	Premio unico ricorrente con frazionamento annuo o mensile.
VERSAMENTO RICORRENTE	Premio ricorrente con frazionamento annuo: importo minimo pari a 2.400,00 Euro. Premio ricorrente con frazionamento mensile: importo minimo pari a 200,00 Euro.
VERSAMENTI AGGIUNTIVI	A partire dal mese successivo alla data di decorrenza del contratto, è facoltà del Contraente versare eventuali successivi premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 euro.
CARICAMENTO	1,75% del premio versato al netto dei diritti fissi.

BCC Vita - Basic. 3.0 (2046R)

DIRITTI FISSI

- 30,00 Euro per il primo versamento;
- 1,00 Euro per i versamenti successivi al primo;
- 3,00 Euro per i versamenti Aggiuntivi.

RITENZIONE SUL RENDIMENTO

1,00%

RECESSO

Possibile entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, senza alcuna penale e con restituzione totale del premio versato.

RISCATTO

Possibile dopo il primo anno.
Il valore di riscatto è pari al valore del capitale rivalutato *pro rata temporis*, ridotto della seguente percentuale:

fino alla fine del 1° anno: non ammesso;
durante 2° anno: 2,00%;
durante 3° anno: 1,50%;
durante 4° anno: 1,00%;
durante 5° anno: 0,50%;
dall'inizio del 6° anno: non sono pretesi costi.

Riscatto parziale possibile secondo le stesse modalità.

Tassazione delle somme assicurate:

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e sono assoggettate all'IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

– prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

– prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Le somme corrisposte a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il Reddito d'Impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

BCC Vita - Basic. 3.0 (2046R)**CARENZA**

6 mesi (5 anni per AIDS) dalla conclusione del contratto e da ogni versamento aggiuntivo (relativamente al capitale acquistato con ogni singolo versamento).

TABELLA A COEFFICIENTI % E CAPITALI MASSIMI PER IL RISCHIO MORTE

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00 Euro
Da 70 anni 79 anni	0,50%	3.000,00 Euro
Da 80 anni e oltre (*)	0,25%	1.000,00 Euro

(*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.